

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare l'art. 11 recante «Misure urgenti per le produzioni viticole», ai sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 690595, che disciplina la gestione dei fondi destinati all'emergenza di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale sono state approvate alcune disposizioni applicative della misura, tra cui l'individuazione di Agea quale organismo preposto al ricevimento, all'istruttoria delle domande presentate ed alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari per regione, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale SIAN;

Visto il decreto di declaratoria n. 36056 del 24 gennaio 2024, con il quale è stato dichiarato il riconoscimento dell'eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Abruzzo nei mesi da aprile a giugno 2023, a carico delle produzioni di uva;

Vista la deliberazione n. 126 del 26 febbraio 2024, con la quale la Regione Abruzzo chiede di integrare i territori per i quali è riconosciuta l'eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*);

Ritenuto di accogliere la proposta di integrazione della Regione Abruzzo degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva;

Decreta:

Art. 1.

Estensione a ulteriori territori del riconoscimento dell'eccezionalità degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola).

La dichiarazione di eccezionalità di cui al decreto n. 36056 del 24 gennaio 2024, citato nelle premesse, è estesa ai comuni delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni di uva, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

Teramo: infezioni di Peronospora (*Plasmopara viticola*) dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023; provvidenze

di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Basciano, Castellalto, Montorio al Vomano, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata;

Pescara: infezioni di Peronospora (*Plasmopara viticola*) dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Corvara, Lettomanoppello, Picciano, Torre dei Passeri, Villa Celiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A02248

DECRETO 9 aprile 2024.

Integrazione del decreto 24 gennaio 2024, concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) nel territorio della Regione Sicilia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

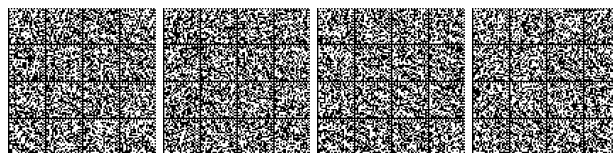
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con



il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti, in particolare, l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472, concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare l'art. 11 recante «Misure urgenti per le produzioni viticole», ai sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 690595, che disciplina la gestione dei fondi destinati all'emergenza di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale sono state approvate alcune disposizioni applicative della misura, tra cui l'individuazione di Agea quale organismo preposto al ricevimento, all'istruttoria delle domande presentate ed alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari per regione, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale SIAN;

Visto il decreto di declaratoria n. 36064 del 24 gennaio 2024, con il quale è stato dichiarato il riconoscimento dell'eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Sicilia nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2023, a carico delle produzioni di uva;

Preso atto che nella deliberazione n. 375 del 28 settembre 2023 risultano delimitati anche i territori nella Provincia di Caltanissetta;

Ritenuto di integrare il decreto di declaratoria 24 gennaio 2024 con i territori della Provincia di Caltanissetta;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola)

La dichiarazione del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) verificatesi dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, di cui al decreto 24 gennaio 2024 citato nelle premesse, è estesa

ai seguenti territori comunali della Provincia di Caltanissetta ai fini dell'attivazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, comma 2, lettere: a), b), c), d), secondo le modalità previste dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136: Bompensi, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Gela, Mazzarino, Milena, Niscemi, Riesi, Sommatino, Valledlunga Pratameno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A02249

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2024.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2022.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

